

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA
ROBERTO BERTELLI _____ 2

PREAMBOLO _____ 2

ART. 1 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA	2
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA	2
ART. 3 - SERVIZI EROGATI	3
ART. 4 - USO DEL TEMPO LIBERO ED ATTIVITÀ RICREATIVE	3
ART. 5 - ASSISTENZA SANITARIA	3
ART. 6 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA	4
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE	4
ART. 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE	4
ART. 9 - DIMISSIONI	5
ART. 10 - DECESSI	5
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA	6
ART. 12 - SERVIZIO DIURNO - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO	6
ART. 13 - COMPARTECIPAZIONE DEI FIGLI NELLE SPESE DI RICOVERO	7
ART. 14 - RICORSI	7
ART. 15 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELLA RETTA	7
ART. 16 - PARTECIPAZIONE E COMITATO CONSULTIVO	8
ART. 17 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO	8
ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE	9

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA ROBERTO BERTELLI

PREAMBOLO

Il Comune riconosce come fondamentale nell'ambito della comunità locale la promozione e la tutela dei diritti degli anziani, la loro qualità della vita e, pertanto, si adopa al fine di concretizzare una gamma di servizi territoriali che permettano il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita, anche nel caso in cui ricorrano le circostanze per cui si renda necessario il suo trasferimento in una struttura protetta.

La Residenza Sociale Assistita Roberto Bertelli, prima denominata Casa Albergo Ex Villa Piaggio sorge nel Centro di Pontedera, circondata da un giardino al margine del Fiume Era e confinante con un parco pubblico.

Tale posizione, che permette facilmente di raggiungere il Centro storico, gli uffici comunali etc., coniugata con una gestione della struttura di tipo familiare ed una vita comunitaria regolamentata in base alle disposizioni normative vigenti e riportate nel presente documento, permette di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra fissato.

ART. 1 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

1. La struttura si configura come una residenza sociale assistita che riserva l'ospitalità a soggetti autosufficienti che, per motivi vari, si trovano nella condizione di abbandonare la propria famiglia o il proprio domicilio per essere inseriti in un contesto abitativo integrato e dotato di servizi di sostegno.

2. Per contrastare gli elementi di disagio che accompagnano quasi sempre l'anziano nella prima fase di istituzionalizzazione, con involuzioni della personalità anche rilevanti, la struttura è orientata ad offrire un'effettiva accoglienza e deve rimanere integrata nel contesto territoriale, per poter favorire lo scambio sociale ed evitare così il rischio di emarginazione.

3. La struttura dovrà essere progressivamente allineata, attraverso appositi interventi ed adeguamenti strutturali e funzionali, ai parametri ed agli standard previsti dalla normativa regionale.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

1. La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà compatibilmente allo stato di salute e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti.

2. Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative ed occupazionali organizzate dalla struttura e/o alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali, in genere, attuate nella zona.

3. La struttura ha un proprio responsabile, il quale si impegna, anche in collaborazione con il Servizio Sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia. In ogni caso, la presenza di familiari ed esterni in genere nella struttura deve essere a sostegno delle funzioni svolte e dei programmi individuali predisposti dal personale di servizio, con preclusione di interventi diretti di assistenza alla persona che non siano preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile della Residenza.

4. Il disciplinare che regola l'organizzazione della vita quotidiana ed i rapporti tra gli ospiti e tra questi e il personale di servizio (orario dei pasti, rientro serale, interventi al centro diurno, trasporto, etc.), essendo soggetto a frequenti modifiche, è di competenza del Funzionario Dirigente del Settore di riferimento, previa intesa con il Responsabile della struttura, sentito il Comitato Consultivo di cui al successivo art. 16.

ART. 3 - SERVIZI EROGATI

1. La struttura garantisce agli ospiti i seguenti servizi:

- agli ospiti residenti:

- unità di alloggio in camera singola o in camera doppia, secondo la disponibilità al momento della domanda di ammissione,
- uso delle stanze comunitarie;
- riscaldamento e fornitura d'acqua calda;
- disponibilità di apparecchi per la comunicazione con l'esterno;
- vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'ASL, con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
- manutenzione e lavaggio della biancheria e del vestiario personale;
- assistenza generica e manutenzione dell'immobile;
- sorveglianza notturna;
- attività ricreative ed occupazionali secondo i piani individuali e il programma mensile delle attività;

- agli ospiti a tempo parziale:

- riscaldamento e fornitura acqua calda;
- almeno un pasto giornaliero;
- utilizzo dei servizi, delle stanze comunitarie e degli spazi esterni;
- assistenza generica e attività di animazione.

ART. 4 - USO DEL TEMPO LIBERO ED ATTIVITÀ RICREATIVE

1. L'ospite è libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità.

2. È compito del Responsabile della struttura redigere un programma mensile delle attività ricreative e del tempo libero, tenendo conto delle preferenze formulate dagli ospiti e delle possibilità esistenti. Tali attività dovranno prevedere anche escursioni ed iniziative da attuarsi nell'ambito territoriale, coinvolgendo altri servizi e strutture, favorendo la partecipazione e lo scambio con altre residenze, sensibilizzando le organizzazioni di volontariato presenti.

3. Saranno utilizzati i locali disponibili nella struttura e gli spazi ricreativi e culturali esistenti sul territorio.

ART. 5 - ASSISTENZA SANITARIA

1. Gli anziani ospiti della residenza fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla convenzione unica con i medici.

2. Ciascun anziano opera la scelta del proprio medico.

3. Ad ogni ospite, al momento dell'ammissione, sarà rilasciato l'apposito tesserino di esenzione ticket sanitario così come previsto dallo specifico regolamento comunale.

ART. 6 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

1. Il buon funzionamento della struttura è assicurato da un Responsabile.
2. Tale operatore, con qualifica specifica, sarà individuato tra i dipendenti del Comune; nel caso di affidamento della gestione a terzi, potrà essere designata una figura esterna, appartenente all'ente affidatario.
3. Il Comune dovrà poter valutare sulla professionalità dell'operatore designato dalla Ditta affidataria e, in caso di accertata inefficienza, potrà richiederne la sostituzione.
4. Il Responsabile della struttura è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e mantenimento in attività che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.
5. Risponde del proprio operato all'organo d'amministrazione della struttura stessa.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE

1. Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria.
2. In particolare la documentazione deve comprendere:
 - Registro delle presenze degli ospiti;
 - Registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;
 - Tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale-pranzo, approvata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'A.S.L.;
 - Cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
 - Ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
 - Registro delle terapie individuali;
 - Quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
 - Ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'A.S.L. dove ha sede la struttura.
3. La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

ART. 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. L'anziano è ammesso alla struttura a seguito di provvedimento del Funzionario Dirigente.
Per essere ospitati è necessario:
 - a. aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia, salvo casi eccezionali con età inferiori, adeguatamente esaminati dal Comune (assumendo criteri di valutazione improntati a prudenza ed equità e comunque pensionati in particolari e documentate condizioni di bisogno);

- b. essere residenti nel Comune di Pontedera;
- c. presentare domanda d'ammissione al Comune di Pontedera, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente, autorizzando l'Ente al trattamento dei dati personali per i fini istruttori previsti dal presente regolamento;
- d. essere riconosciuti autosufficienti dalla specifica commissione dell'A.S.L, così come previsto dalla normativa regionale vigente;
- e. essere fisicamente idoneo alla permanenza nella residenza comunale. Tale stato viene accertato dal Comune, anche mediante accertamenti diagnostici e visite mediche da effettuarsi nelle strutture pubbliche preposte.

2. Può essere esaminata con carattere di eccezionalità la possibilità di ospitare anziani provenienti da altri comuni quando si reputi opportuno favorire l'avvicinamento dell'interessato ai propri parenti esistenti nel Comune di Pontedera nell'intento di ricomporre i legami affettivi.

3. L'ammissione viene fatta in via provvisoria per un periodo di prova di 30 (trenta) giorni in cui saranno valutate le condizioni psico-fisiche e le capacità dell'anziano di inserimento nella residenza; solo dopo tale periodo verrà sciolta tale riserva e l'ammissione potrà essere vitalizia. Il periodo di prova, in determinati casi, può essere elevato fino a 90 (novanta) giorni a giudizio del Responsabile della struttura.

4. Qualora l'ospite perda lo stato di autosufficienza sarà predisposta, tramite i parenti o d'ufficio, la richiesta per l'ammissione in una struttura più adeguata. Nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di non autosufficienza e il trasferimento in una struttura più rispondente ai nuovi bisogni dell'anziano, ovvero in attesa di una nuova valutazione da parte della ASL in presenza di un consistente deterioramento delle capacità, questi e/o la sua famiglia saranno tenuti ad assicurare un'idonea assistenza integrativa rispetto ai servizi offerti dalla struttura, esclusivamente per il tramite dell'organizzazione responsabile della gestione della struttura, che indicherà, d'intesa con il medico di famiglia competente, anche l'entità dell'assistenza integrativa necessaria.

I costi di tale assistenza integrativa faranno interamente carico all'ospite destinatario ed alla sua famiglia, fatte salve le situazioni di anziani soli in situazione di indigenza.

5. Al fine di agevolare ed accelerare l'ammissione dell'ospite in una residenza sanitaria assistita, l'Ufficio comunale competente cercherà di stabilire rapporti convenzionali con l'ASL n. 5.

ART. 9 - DIMISSIONI

1. L'ospite può disdettare l'alloggio con il preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata da inviare al Sindaco del Comune di Pontedera.

2. Il Sindaco, sentito il parere del Responsabile della struttura e l'organismo consultivo degli ospiti, può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza qualora questi:

- a)- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria e con le regole minime necessarie al suo buon funzionamento;
- b)- commetta gravi infrazioni di ordine penale e/o civile.

3. Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, senza valida motivazione riconosciuta dall'ufficio competente, produrrà la dimissione automatica dalla struttura.

ART. 10 - DECESSI

1. In caso di decesso dell'ospite, i parenti dovranno mettere la residenza nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

2. Trascorso un anno dal decesso gli effetti personali non ritirati (escluso somme di denaro ed oggetti preziosi) del defunto saranno distrutti.

3. Le spese del funerale saranno a carico degli eredi o, se questi non esistono, a carico del Comune che ha promosso l'ammissione.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA

1. La retta è onnicomprensiva di tutte le spese e garantisce tutte le prestazioni previste dal presente regolamento.

2. Sono previste rette differenziate secondo il tipo di servizio richiesto: residenziale o diurno.

3. Per richieste di servizio residenziale in camera singola con bagno, nel caso sussista la disponibilità e previa valutazione di opportunità, sarà applicata la retta pari al costo del servizio, senza richiedere la documentazione reddituale.

4. In assenza di altri posti liberi, potranno essere inseriti in tali camere anche anziani non in grado di coprire il costo del servizio, ferma restando la possibilità di successivo trasferimento in altra sistemazione.

5. La retta è determinata annualmente con provvedimento dirigenziale con la seguente modalità:

Retta mensile = Costo complessivo di gestione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato, diviso per il numero massimo di ospiti (18) ed ulteriormente diviso per dodici mensilità.

6. L'anziano ricoverato è tenuto a versare una cifra mensile, commisurata alla propria situazione economica equivalente fino alla copertura dell'intera retta, nell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale.

7. All'anziano ricoverato verrà, comunque, lasciata a disposizione una somma per spese personali e la tredicesima mensilità.

8. L'amministrazione comunale, su richiesta dell'ospite, può autorizzare la riduzione della compartecipazione alla retta mensile per un massimo di quindici giorni, una sola volta ogni anno, per la partecipazione a soggiorni estivi o vacanze assieme ai parenti.

9. Qualora tra il costo mensile del servizio come sopra determinato e la cifra versata dall'utente si determini una differenza, questa sarà posta a carico dei figli legittimi o, in mancanza, di fratelli e sorelle.

10. L'ospite, comunque, può dare la sua disponibilità al raggiungimento dell'intera retta utilizzando risparmi e/o disponibilità liquide, a prescindere dal valore ISEE risultante.

ART. 12 - SERVIZIO DIURNO - COMPARTICIPAZIONE AL COSTO

1. Presso la struttura è altresì attivo un servizio di ospitalità diurna per un numero massimo di 6 anziani, con possibilità di pranzo e/o cena ed eventuale servizio di accompagnamento e trasporto.

2. La retta per tale prestazione è determinata annualmente con provvedimento dirigenziale, con riferimento alla retta giornaliera di strutture che forniscono lo stesso genere di servizio ed in rapporto ai costi del servizio.

3. Agli anziani soli con pensioni di importo minimo, dovrà comunque essere lasciata a disposizione una somma che permetta di assolvere ai normali bisogni della vita quotidiana.

4. In caso di assenza di anziani inseriti nell'ospitalità diurna, la retta cessa di essere richiesta con effetto dal 10° giorno di assenza, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 11,

comma 8. L'assenza protratta per oltre due mesi comporta la dimissione dell'anziano, fatte salve particolari ragioni rappresentate dai servizi sociali e sanitari competenti.

5. Per gli aspetti del servizio di ospitalità diurna non espressamente disciplinati, si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibili con la diversa natura del servizio.

ART. 13 - COMPARTECIPAZIONE DEI FIGLI NELLE SPESE DI RICOVERO

1. Sono tenuti alla compartecipazione nelle spese di ricovero residenziale i figli legittimi od a questi assimilati, secondo il valore della propria situazione economica equivalente; in mancanza dei figli, l'obbligo si estende ad eventuali fratelli e sorelle.

2. Se più persone sono obbligate alla compartecipazione alla retta, sarà individuata per ciascuno la quota di spettanza secondo il valore della propria situazione economica equivalente, fino al raggiungimento della retta intera.

3. I figli, o, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle il cui indicatore della situazione economica equivalente sia superiore al limite stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, sono tenuti a compartecipare alla retta nella misura e con le modalità stabilite nella medesima deliberazione di G.M., in proporzione al valore ISEE risultante.

4. I parenti sono esonerati dalla presentazione della documentazione reddituale nel caso in cui si impegnino formalmente al pagamento della differenza fino alla copertura dell'importo totale della retta.

5. I parenti che compartecipano al pagamento della retta sono tenuti a comunicare le variazioni sopravvenute nella loro situazione ISEE per l'adeguamento della propria contribuzione (sia in aumento che in diminuzione); gli importi eventualmente non corrisposti per mancata comunicazione di tali variazioni saranno recuperati sulle quote dei periodi successivi.

ART. 14 - RICORSI

1. Il richiedente la cui domanda di ingresso non sia stata accolta può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo della pratica. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro per i quali ricorrano particolari e documentati motivi di difficoltà oggettive al pagamento della retta determinata con le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

3. L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche ad enti terzi.

4. Su tali ricorsi, entro due mesi dalla presentazione, verrà emessa apposita determinazione del funzionario Dirigente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 15 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA

1. L'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilità di posti, con atto dirigenziale, ammette il richiedente alla struttura, comunicandone la data d'ingresso, la quota di compartecipazione al pagamento della retta, gli eventuali parenti obbligati e l'importo delle loro quote.

2. Ogni ritardo nell'ingresso non esonera dal pagamento della retta, salvo rinuncia al posto da far pervenire al Comune di Pontedera entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

3. Salvo modalità particolari richieste formalmente dall'ospite, il pagamento mensile della quota di compartecipazione a carico dell'anziano avviene con versamento bimestrale, direttamente alla tesoreria comunale su presentazione dell'ordinativo d'incasso predisposto dall'Ufficio competente.

4. Il versamento deve avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e la ricevuta deve essere consegnata entro lo stesso termine all'Ufficio sopraddetto.

5. Il versamento potrà essere rateizzato o dilazionato a fronte di motivate necessità contingenti, previa autorizzazione del Funzionario Dirigente.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE E COMITATO CONSULTIVO

1. Il comitato consultivo, eletto democraticamente in seno agli ospiti con integrazione dei familiari ed altri organismi di tutela di interessi diffusi, realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria, (orario, menù giornaliero, etc.), fornisce al responsabile della struttura suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi, formula proposte ed osservazioni all'ente locale per il miglior funzionamento della struttura, mantiene i rapporti con i servizi socio-sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.

2. Tale organismo consultivo si compone di:

- il Sindaco o suo delegato;
- quattro membri effettivi e due membri supplenti eletti ogni anno dall'assemblea degli ospiti, all'interno degli ospiti stessi e dei loro familiari;
- un rappresentante nominato di comune accordo tra le associazioni di anziani maggiormente rappresentative sul territorio comunale;
- un rappresentante nominato di comune accordo tra i sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi a livello comunale.

3. Alle sedute sarà presente, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura. Un dipendente dell'Ufficio comunale di riferimento svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Nella seduta di insediamento, i componenti approvano il regolamento del comitato ed eleggono il Presidente.

ART. 17 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile della struttura, insieme ad una delegazione del comitato consultivo, sentito l'organismo preposto di vigilanza e controllo dell' A.S.L., provvederà annualmente alla verifica della funzionalità dei servizi offerti dalla struttura, anche sulla base di valutazioni qualitative richieste agli ospiti, ai loro familiari, al personale che opera nella struttura stessa.

Carta dei servizi

2. L'Amministrazione Comunale definirà, entro un anno dall'applicazione del presente regolamento, la CARTA DEI SERVIZI, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994, che verrà consegnata a tutti gli utenti all'atto dell'ammissione al servizio.

ART. 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti esistenti in materia.

2. Relativamente agli ospiti già presenti nella struttura all'atto dell'emanazione del presente regolamento, la Giunta dovrà prevedere apposite disposizioni di adeguamento graduale delle quote di compartecipazione, con particolare riguardo alle integrazioni dovute dai figli.

3. È demandata ad un'apposita deliberazione annuale della Giunta Municipale la determinazione puntuale di quanto stabilito in termini di principio nell'ambito del presente regolamento, con particolare riferimento agli artt. 11, 13 e 18.

Approvato con deliberazione C.C. n. 105 del 07/09/2000